



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Roma, 9 novembre 2005

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Alla **Confindustria**

Prot. n° 2608

Area Relazioni Industriali e Affari Sociali
Viale dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

Oggetto: *art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello in materia di attività di vigilanza (Circolare Inail 17 dicembre 2004, n. 86)*

La Confindustria, Area Relazioni Industriali e Affari Sociali, ha avanzato richiesta di interpello con riferimento ad alcuni contenuti della circolare n. 86 del 17 dicembre 2004 dell'INAIL. In particolare si chiedono chiarimenti:

- sulla valenza che i verbali ispettivi assumono quali fonti di prova in ordine agli elementi acquisiti ed in merito alla sollecitazione, da parte dell'Istituto assicuratore alle proprie strutture, a svolgere gli accertamenti *“con la massima attenzione ed in maniera completa ed esaustiva, anche per quanto riguarda le irregolarità nei confronti delle altre Amministrazioni, al fine di consentire alle stesse, sulla base delle informazioni acquisite, di evitare duplicazioni di indagini”*;
- in merito al potere di diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004) in quanto, allo stato, tale potere è riconosciuto esclusivamente agli ispettori mentre le violazioni amministrative accertate dai funzionari amministrativi nello svolgimento dell'ordinaria attività esulano dall'ambito di applicazione della diffida, pur riguardando le stesse inosservanze.

Con la circolare n. 86/2004 l'INAIL ha inteso focalizzare i diversi aspetti dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di razionalizzazione delle funzioni ispettive, fornendo opportuni chiarimenti operativi al proprio personale centrale e periferico, sulla scorta di quanto già affermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con precedente circolare 24 giugno 2004, n. 24.

Con riferimento al primo quesito, nel contesto dell'illustrazione della portata applicativa dell'articolo 10, comma 5, del menzionato decreto, la circolare dell'Istituto non stravolge minimamente i contenuti precettivi e ordinamentali della normativa vigente, limitandosi ad esplicitare la necessità che il proprio personale ispettivo svolga *“gli accertamenti con la massima attenzione ed in maniera completa ed esaustiva”*, **nei limiti delle competenze istituzionalmente attribuite**, esplicitamente ribadite in altro passaggio della medesima circolare n. 86/2004.

In effetti, il riferimento testuale alle *“altre Amministrazioni”* deve essere letto nel contesto esplicativo della valenza attribuita al verbale di accertamento, che può essere utilizzato direttamente dagli organi di controllo e di vigilanza per quanto concerne i *“fatti”* acquisiti e documentati, nello spirito di una reale razionalizzazione delle attività, senza impossibili reciproci ampliamenti di attribuzioni o competenze.

Sotto altro profilo, con riferimento al secondo quesito, la circolare Inail n. 86/2004, rimarcando i contenuti dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 124/2004, ribadisce che il potere di diffida *“è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate”*, segnalando con decisione che *“le violazioni punite con sanzioni amministrative accertate dai funzionari amministrativi nello svolgimento dell'ordinaria attività esulano quindi dall'ambito di applicazione dell'istituto della diffida obbligatoria, pur riguardando le stesse inosservanze”*.

Non possono non condividersi tali precisazioni in quanto la previsione di cui al citato articolo 13, comma 4, non lascia spazio a diverse interpretazioni rispetto a quella per cui il potere di diffida è esteso solo agli *“ispettori degli enti”*, con esclusione quindi del personale amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

PR